



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 25/02/2020

FATTO

La cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.295,58 a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, stipulato in data 25/02/2013 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 8/05/2017, oltre interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18, anche alla luce della circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la "riduzione del costo totale del credito"; la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo S.E.C.C.I. e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi up-front e quelli recurring; di avere restituito, in sede di conteggio estintivo, la complessiva somma di € 501,12, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di "Commissioni Intermediario per gestione pratica" (€ 143,14) e "Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica" (€ 357,34); di avere rimborsato l'ulteriore somma di € 150,00 a titolo di premio assicurativo rischio vita, calcolata secondo il criterio utilizzato dalla compagnia assicurativa e con la precisazione che i costi e le condizioni assicurative erano state "dettagliatamente" indicate



nel fascicolo informativo, il quale era stato consegnato al cliente in fase precontrattuale; di avere rimborsato la somma di € 210,00 a titolo spese di istruttoria.

Pertanto, chiede, in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta dell'art. 16 della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE, applicando quanto previsto 125-sexies TUB; in via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, di rigettare la richiesta di rimborso dei costi e/o commissioni up-front, in quanto versati a terzi per servizi già erogati.

La ricorrente ha prodotto repliche.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene non accoglibile l'eccezione sollevata dall'intermediario in merito alla esclusione di una efficacia diretta dell'art. 16 della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE e quindi dei principi di diritto enucleati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza *Lexitor*, atteso che sul punto si è già pronunciato, ed in senso opposto, il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, nei termini di cui oltre si darà atto.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle commissioni intermediario per gestione della pratica e delle commissioni intermediario del credito per gestione della pratica, attenendo a costi qualificati, per altro, dallo stesso intermediario come 'costi a maturazione nel tempo'; mentre devono essere considerate *up front* le commissioni per l'intermediario e le commissioni per l'intermediario del credito (rispettivamente, lett. a) e lett. b) del contratto di finanziamento contestato) giacché remunerative di attività di natura chiaramente preliminare rispetto alla conclusione del contratto.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata; tuttavia, in riferimento a tali oneri, la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ha precisato che nelle ipotesi in cui, invece, il contratto di finanziamento preveda il rimborso degli oneri assicurativi in favore del soggetto finanziato, ed indichi *ex ante* il criterio quindi applicabile, l'Arbitro non può che prendere atto del criterio così stabilito, posto che vengono in rilievo "strumenti e principi di tecnica e diritto delle assicurazioni [...] che si pongono al di là della competenza propria dell'Arbitro".

Nel caso in questione, l'intermediario ha allegato il fascicolo informativo, in cui viene esplicitato il criterio di calcolo da adottare per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del finanziamento e lo stesso risulta essere stato consegnato alla ricorrente in sede di stipula contrattuale, pertanto, tenuto conto del criterio contrattuale e dei rimborsi già effettuati, nulla risulta ancora dovuto a tale titolo.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	2,87%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,55%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Commissione (lett. A) <i>(up front)</i>	€ 1.216,55	€ 729,93 <input type="radio"/>	€ 456,87 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 456,87
<input type="radio"/>	Commissione (lett. B) <i>(up front)</i>	€ 487,30	€ 292,38 <input type="radio"/>	€ 183,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 183,00
<input type="radio"/>	Commissioni (lett. F e G) <i>(recurring)</i>	€ 834,15	€ 500,49 <input checked="" type="radio"/>	€ 313,26 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 501,12	-€ 0,63
<input type="radio"/>	Premio assicurativo	€ 456,50	€ 273,90 <input type="radio"/>	€ 171,44 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 150,00	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 639,24
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 639,24, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI